

GLI ACCONTI D'IMPOSTA

Sommario

| | |
|---|----------|
| Introduzione..... | 1 |
| La misura degli acconti ed i metodi di calcolo | 2 |
| Le scadenze di versamento | 4 |
| Sanzioni e ravvedimento operoso | 4 |

Introduzione

Ogni anno, in sede di versamento delle imposte, il commercialista ti comunica che oltre al saldo delle imposte dell'anno precedente dovrai versare anche il famigerato "acconto" per l'anno in corso. Ma che cos'è questo "acconto"? Perché è dovuto? In quale misura?

Vediamolo insieme.

La normativa tributaria prevede che ogni anno, unitamente al saldo delle imposte, si debba versare anche un acconto delle imposte che risulteranno dovute per l'anno in corso.

Così, nell'anno X, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno X-1, il contribuente è tenuto a versare il saldo delle imposte dovute per l'anno X-1 ed un acconto delle imposte per l'anno X. L'acconto versato verrà poi scomputato dall'imposta a debito dovuta a saldo per l'anno X nell'anno X+1, e così via.

Questo metodo di versamento riguarda sia le imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES, Imposta sostitutiva per Regime Forfettario) sia i contributi previdenziali dovuti all'INPS per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti ed alla gestione separata. Inoltre sono dovuti acconti anche per le imposte "minori" come ad esempio: cedolare secca, IVIE/IVAFE, addizionale comunale.

La misura degli acconti ed i metodi di calcolo

Per poter definire l'importo delle imposte da versare quale acconto, è necessario approfondire quali sono i metodi di calcolo degli stessi.

Il metodo più immediato ed usato è senza dubbio il cosiddetto “**metodo storico**”, il quale prevede generalmente il versamento di un acconto pari al 100% dell'imposta a debito calcolata sul reddito dell'anno precedente.

Secondo tale metodo, il contribuente la cui dichiarazione per l'anno X-1 evidenzia ad esempio un IRPEF a debito di €1.300, dovrà versare €1.300 (meno eventuali acconti già versati per l'anno X-1) quale saldo dell'anno X-1 più €1.300 quale acconto per l'anno X.

Sempre continuando l'esempio, nell'anno X+1, in sede di dichiarazione relativa all'anno X, il contribuente risulta a debito IRPEF per €1.500: verserà pertanto 200€ (debito anno X meno l'acconto di €1.300 versato) a titolo di saldo per l'anno X, più €1.500 a titolo di acconto per l'anno X+1.

Qualora il debito dell'anno X+1 dovesse risultare invece inferiore all'acconto versato, l'eccesso di versamento rappresenterà un credito fruibile in compensazione o che potrà essere richiesto a rimborso.

In base alla tipologia di imposta/contributo ci sono però delle particolarità nel calcolo. Nella seguente tabella si riportano pertanto specifiche indicazioni e particolarità per le principali imposte:

| Imposta/Contributo | Misura acconto con metodo storico | Note |
|--|--|---|
| IRPEF/IRES/IRAP/Imposta sostitutiva Regime Forfettario | 100% del debito dell'anno precedente | Debito da dichiarazione già al netto di detrazioni e ritenute subite, ma al lordo degli acconti versati per l'anno stesso |
| Addizionale comunale | 30% del debito dell'anno precedente | L'acconto è dovuto al Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale all'01/01 dell'anno di versamento dell'acconto |
| Cedolare secca | 100% del debito dell'anno precedente | Debito al lordo degli acconti versati per l'anno stesso |
| IVIE/IVAFE | 100% del debito dell'anno precedente | Debito al lordo degli acconti versati per l'anno stesso |
| Contributi INPS Artigiani-Commercianti | Aliquota vigente nell'anno di versamento degli acconti applicata al 100% delle eccedenze contributive risultanti per l'anno precedente | Le aliquote INPS vengono generalmente aumentate ogni anno |
| Contributi Gestione Separata | Aliquota vigente nell'anno di versamento degli acconti applicata all'80% delle | Le aliquote INPS vengono generalmente aumentate ogni anno |

| | | |
|--|--|--|
| | eccedenze contributive risultanti per l'anno precedente | |
|--|--|--|

Capita a volte che il contribuente, in presenza del verificarsi di particolari condizioni, ritenga che l'acconto determinato con metodo storico sia eccessivo rispetto a quanto dovrà poi versare a saldo. Viene quindi in suo soccorso la seconda tipologia di calcolo degli acconti, ossia il cosiddetto “**metodo previsionale**”.

Nell'ipotesi in cui si ritiene di conseguire un reddito nell'anno X inferiore a quello dell'anno X-1, ad esempio in caso di:

- costi di rilevante importo;
- maggiori oneri deducibili o detraibili;
- cessazione o contrazione dell'attività;
- variazione del regime di tassazione;

è possibile calcolare l'imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno X e versare l'acconto con la percentuale minima prevista per l'acconto (come vista in precedenza).

Per fare ciò, è necessario effettuare una simulazione sulla situazione reddituale completa del contribuente nell'anno X (che si ricorda essere ancora in corso al momento di calcolo degli acconti, e quindi non ancora definitivo).

Proseguendo nell'esempio precedente: il contribuente, la cui dichiarazione per l'anno X-1 presenta un debito IRPEF di €1.300, ritiene che nell'anno X il suo reddito sarà di molto inferiore a causa di elevati oneri deducibili. Si procede pertanto ad una simulazione reddituale completa e si prevede che l'imposta a debito per l'anno X sarà di €600. Il contribuente provvede quindi a versare il 100% dell'imposta a debito come da simulazione (€600) a titolo di acconto per l'anno X.

Attenzione: la scelta del metodo previsionale deve essere effettuata con particolare prudenza poiché le variabili da considerare sono molte e di non sicura definizione. Qualora nell'anno X+1 (in sede di calcolo imposte definitive per l'anno X) l'importo versato con metodo previsionale per l'anno X risulti inferiore al debito effettivo per l'anno X, l'Agenzia delle Entrate applicherà la sanzione per insufficiente versamento, pari al 30% dell'importo omesso, calcolato come differenza tra quanto versato a titolo di acconto ed il minore fra debito effettivo per l'anno X ed acconto dovuto sulla base del metodo storico.

E' possibile per il contribuente applicare diversi metodi di calcolo per le diverse imposte dovute (es. IRPEF su base storica e cedolare secca su base previsionale).

Le scadenze di versamento

Una volta calcolati gli acconti dovuti secondo quanto visto sopra, gli stessi vanno versati secondo le seguenti scadenze, distinte in base alla tipologia di soggetto:

- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli ISA e che abbiano ricavi non superiori a 5.164.569€ e soggetti che partecipano in imprese/enti con tali caratteristiche:
 - o 50% a titolo di primo acconto anno X unitamente al versamento del saldo dell'anno X-1 (scadenza ordinaria al 30/06/X o con maggiorazione 0,40% entro i successivi 30 giorni, con possibilità di rateizzazione)
 - o 50% a titolo di secondo acconto anno X entro il 30/11/X
- Tutti gli altri soggetti:
 - o 40% a titolo di primo acconto anno X unitamente al versamento del saldo dell'anno X-1 (scadenza ordinaria al 30/06/X o con maggiorazione 0,40% entro i successivi 30 giorni, con possibilità di rateizzazione)
 - o 60% a titolo di secondo acconto anno X entro il 30/11/X

Fa eccezione l'acconto per addizionale comunale che va versato interamente alla prima scadenza.

Il versamento dell'acconto non è dovuto nel caso in cui l'imposta del periodo precedente risulti non superiore a:

- €51,65 per l'IRPEF, l'imposta sostitutiva, l'IRAP delle persone fisiche e la cedolare secca;
- €20,66 per l'IRES e l'IRAP degli altri soggetti.

L'acconto può essere versato in un'unica soluzione, entro il 30/11/X qualora fosse di importo inferiore a €257,52.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Per il tardivo, insufficiente o omesso versamento dell'acconto dovuto, come detto calcolato come il minore fra l'acconto dovuto per l'anno X sulla base del metodo storico e l'importo effettivamente a debito nella dichiarazione dell'anno X, è irrogata una sanzione pari al 30% dell'importo omesso o versato in ritardo, oltre agli interessi di legge.

Qualora il contribuente, prima dell'accertamento della violazione, si accorga dell'omissione, potrà procedere a sanare la posizione versando tale sanzione in misura ridotta ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs. 472/97.

18/11/2022

Malcolm Mazza
Dottore Commercialista e Revisore Legale